



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 31 luglio 2012 - n. 14

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto) 2

Legge regionale 31 luglio 2012 - n. 15

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) concernenti il periodo di allenamento e addestramento cani 4

Legge regionale 31 luglio 2012 - n. 16

Valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla prima guerra mondiale 5

Supplemento n. 31 - Venerdì 03 agosto 2012

**Legge regionale 31 luglio 2012 - n. 14
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto)**IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 17/2003)**

1. All'articolo 1 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2 è così sostituita:

«c) la promozione di iniziative di educazione e informazione finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto, anche attraverso il coinvolgimento delle Aziende sanitarie locali (ASL) e dei medici di medicina generale;»;

b) dopo la lettera c) del comma 2 sono inserite le seguenti:

«c bis) la promozione di politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex esposti all'amianto, colpiti da malattie asbesto correlate;

c ter) la conoscenza epidemiologica e prevenzionale nella popolazione e la sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti a fibre d'amianto;

c quater) la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASL, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia (ARPA) e delle imprese che si occupano di attività di bonifica e smaltimento dell'amianto;

c quinquies) la promozione di finanziamenti agevolati per la bonifica di edifici con presenza di manufatti contenenti amianto.»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2 bis. La Regione favorisce la rimozione dell'amianto e la sostituzione di manufatti contenenti amianto con materiali e sistemi ecologici. In particolare promuove, in collaborazione con le province, la sostituzione delle coperture in eternit o contenenti amianto con coperture dotate di pannelli solari fotovoltaici.

2 ter. In attuazione dei principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti e al fine di limitare il trasporto di rifiuti pericolosi, la Regione Lombardia, attraverso i propri strumenti di pianificazione e programmazione, stabilisce criteri atti ad assicurare lo smaltimento o il trattamento di quote riservate per i rifiuti contenenti amianto (RCA) provenienti dalla rimozione sul territorio regionale presso impianti lombardi.».

**Art. 2
(Integrazioni alla l.r. 17/2003
in materia di politiche di sostegno)**

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 17/2003 è inserito il seguente:

«Art. 1 bis
(Politiche di sostegno)

1. La Regione promuove politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate.

2. E' istituito un fondo per le politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate.

3. La Regione attua il programma di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti attraverso le Unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (UOOML) o il dipartimento oncologico provinciale competente, in una sede adeguata e prossima alle aree di cui al comma 5.

4. Per accedere alla sorveglianza sanitaria di cui al comma 3, il soggetto ex esposto si rivolge alla ASL di appartenenza oppure esprime, nella richiesta di riconoscimento di benefici previdenziali o assicurativi presentata all'INAIL, il consenso per la segnalazione all'ASL del proprio nominativo.

**Art. 3
(Modifica all'articolo 2 della l.r. 17/2003)**

1. All'articolo 2 della l.r. 17/2003 è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. I comuni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le imprese che si occupano di smaltimento e rimozione dell'amianto, possono stipulare convenzioni con le imprese di ritiro e smaltimento dei rifiuti al fine della raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.».

**Art. 4
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 17/2003)**

1. All'articolo 4 della l.r. 17/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 1) della lettera a) del comma 1 è così sostituito:

«1) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, effettuato dall'ASL in collaborazione con le province e i comuni. L'aggiornamento delle stime dei quantitativi di amianto presente sul territorio regionale avviene con cadenza annuale;»;

b) dopo il numero 2) della lettera f) del comma 1 è inserito il seguente:

«2 bis) individuazione delle linee guida per la localizzazione di siti idonei per lo smaltimento dell'amianto;»;

c) dopo la lettera h) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«h bis) promozione, in collaborazione con le province, di iniziative finalizzate alla innovazione tecnologica per lo smaltimento dell'amianto.».

**Art. 5
(Integrazioni alla l.r. 17/2003 in materia di sanzioni e controlli)**

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 17/2003 è inserito il seguente:

«Art. 8 bis
(Sanzioni e controlli)

1. La mancata comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00.

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, sulla base dei quantitativi presenti e della loro pericolosità, tenuto conto anche dello stato di conservazione del materiale.

3. Il comune, verificata attraverso la ASL competente la presenza di amianto non censito, ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell'amianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente. Il proprietario, entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, trasmette la stima dello stato di conservazione al comune e all'ASL competente per territorio. In caso di inadempimento, l'ASL competente provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.».

**Art. 6
(Modifica all'articolo 9 della l.r. 17/2003)**

1. All'articolo 9 della l.r. 17/2003 è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2 bis. All'introito delle somme provenienti alla Regione dalle sanzioni previste all'articolo 8 bis, si provvede con l'UPB 3.4.10 «Introiti diversi», iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.

2 ter. Alle spese per le azioni informative di cui all'articolo 8, comma 3 si provvede con le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 bis.

2 quater. Per i restanti oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2012 la spesa di € 1.000.000,00.

2 quinquies. Agli oneri di cui al comma 2 quater, si fa fronte mediante riduzione di competenza e di cassa dell'UPB 4.2.3.211 «Fondo per altre spese di investimento» iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.

2 sexies. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 2.1.3.393 «Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente» è incrementata di € 1.000.000,00.».

Art. 7
(Norma transitoria)

1. L'articolo 8 bis, comma 1, della l.r. 17/2003 si applica decorso centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 8 bis, comma 2, della l.r. 17/2003 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 31 luglio 2012

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. IX/524 del 24 luglio 2012)

Supplemento n. 31 - Venerdì 03 agosto 2012

Legge regionale 31 luglio 2012 - n. 15
Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) concernenti il periodo di allenamento e addestramento cani

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 26/1993)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 40 è sostituita dalla seguente:

«Specie cacciabili, periodi di attività venatoria ed attività di allenamento ed addestramento dei cani»;

b) il comma 12 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«12. L'attività di allenamento e di addestramento dei cani è disciplinata dalle province, è consentita sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia e può essere esercitata, non prima del 1° agosto, per cinque giornate settimanali con eccezione del martedì e del venerdì. L'allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'articolo 37, comma 8, anche se prive di tabellazione.».

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 31 luglio 2012

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. IX/525 del 24 luglio 2012)

Legge regionale 31 luglio 2012 - n. 16
Valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli appartenenti a
periodi storici diversi dalla prima guerra mondiale

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. Regione Lombardia, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera l), dello Statuto d'autonomia e dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riconosce il valore storico, culturale, ambientale e paesaggistico dei reperti mobili e dei cimeli storici presenti sul territorio della Lombardia.

2. Con riferimento ai reperti mobili e ai cimeli storici di cui all'articolo 2, la Regione, al fine della valorizzazione e fruizione delle eccellenze storiche e culturali della Lombardia, favorisce:

- la ricognizione, la catalogazione, gli studi e le ricerche;
- il monitoraggio, la manutenzione, il restauro, la conservazione e la raccolta;
- la pubblicazione in rete dei dati relativi alle attività di cui alle lettere a) e b).

Art. 2
(Ambito di intervento)

1. Le attività e gli interventi di ricerca, raccolta, conservazione e valorizzazione di cui alla presente legge sono rivolti ai reperti mobili e ai cimeli storici che si trovano sul territorio regionale, ad esclusione dei beni indicati dall'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia), e dei beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Art. 3
(Modalità di intervento regionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può intervenire sia in forma diretta sia tramite:

- comuni, comunità montane, enti parco e altri enti pubblici, singoli o associati;
- associazioni culturali senza fine di lucro, fondazioni e privati;
- università, istituti di ricerca e musei.

Art. 4
(Norme per la ricerca, la raccolta
e la conservazione dei reperti mobili e dei cimeli storici)

1. L'attività di ricerca, raccolta e conservazione dei reperti mobili e dei cimeli storici di cui all'articolo 2 è consentita sul territorio della Regione nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Chiunque, sul territorio della Regione, rinvenga o individui reperti mobili o cimeli di cui al comma 1 deve darne tempestiva comunicazione scritta al sindaco del comune competente per territorio entro quindici giorni dal ritrovamento, precisando il luogo del rinvenimento e fornendo, se possibile, documentazione fotografica.

3. I sindaci trasmettono alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia per gli atti di sua competenza, entro sessanta giorni dal ricevimento, le comunicazioni ricevute e ogni altra notizia di cui siano a conoscenza riguardo i reperti mobili e i cimeli storici di cui all'articolo 2 presenti sul territorio di competenza.

4. I reperti mobili e i cimeli storici di cui all'articolo 2 devono essere valorizzati mantenendo uno stretto legame con il territorio al fine di diffondere la cultura della storia locale. In caso di esposizione al pubblico, deve essere garantita la riproduzione del contesto

territoriale e culturale del luogo di rinvenimento, privilegiando, se possibile, l'esposizione in musei nel territorio medesimo.

Art. 5
(Commercio dei reperti mobili e dei cimeli storici)

1. Ai reperti mobili e ai cimeli storici di cui all'articolo 2 si applicano, qualora sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale, le disposizioni del d.lgs. 42/2004 sul commercio e trasferimento oltre i confini nazionali dei beni culturali.

Art. 6
(Collezioni private)

1. La Regione riconosce l'importanza del collezionismo privato svolto nel rispetto della normativa vigente ai fini della partecipazione dei cittadini alla salvaguardia della memoria storica della Lombardia, garantendo la possibilità di contribuire alla diffusione della conoscenza dei fatti storici sul territorio regionale.

Art. 7
(Archivio infotelematico generale dei reperti
mobili e dei cimeli storici e documentali della Lombardia)

1. Al fine di effettuare il monitoraggio delle attività di rinvenimento e di raccolta dei reperti mobili e dei cimeli storici di cui all'articolo 2, nonché dei materiali documentali e fotografici, la Regione istituisce, all'interno dell'archivio infotelematico generale dei reperti storici e documentali della Lombardia di cui alla l.r. 28/2008, un'apposita sezione sul sito istituzionale della Regione.

2. È istituito un registro dei collezionisti, che è parte integrante della sezione di cui al comma 1, per i possessori o detentori di reperti mobili o cimeli storici di particolare rilevanza storica o documentale.

3. L'iscrizione al registro ha fini esclusivamente conoscitive ed è finalizzata alla collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati, attraverso mostre ed esposizioni, per la divulgazione della storia della Lombardia.

4. La Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento dell'archivio di cui al presente articolo.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 31 luglio 2012

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. IX/526 del 24 luglio 2012)